



CITTA' DI
ARIANO IRPINO

Area Finanziaria
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi

Servizio Tributi



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)
SALDO 2013

IL 16 DICEMBRE 2013 SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e detrazioni stabilite dal comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Approvate con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 06 del 17 ottobre 2013

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA		
Abitazione principale e pertinenza	0,60 %	Vedi specificazione <i>"immobili che non debbono pagare l'IMU entro il 16/12/2013"</i>
Abitazione principale e pertinenza di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di pregio storico o artistico (<i>categorie catastali A1, A8 e A9</i>)	0,60 %	versamento codice tributo: 3912

ALTRI IMMOBILI

Immobili gruppo catastale D (<i>immobili produttivi, esclusi gli immobili D/10</i>)	7,60 %	Quota ad aliquota base dovuta allo Stato con codice tributo: 3925
	2,40 %	Maggiorazione su aliquota base, dovuta al Comune con codice tributo: 3930
Immobili gruppo catastale D10 (<i>immobili produttivi e strumentali agricoli</i>)	ESENTI	
Terreni agricoli	ESENTI	
Aree fabbricabili	1,00 %	Versamento dovuto interamente al Comune con codice tributo: 3916
Altri fabbricati (<i>esclusa categoria D</i>)	1,00 %	Versamento dovuto interamente al Comune con codice tributo: 3918

Fabbricati rurali ad uso strumentale <i>(in presenza delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge n° 557/93 convertito nella Legge n° 133/94)</i>	ESENTI	
---	---------------	--

IMMOBILI CHE NON DEVONO PAGARE L'IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013

In attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n° 133, non sono tenuti al pagamento del saldo IMU di dicembre i seguenti immobili:

- a) abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
- c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- d) unità immobiliari diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite a dimora abituale possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

Tutti questi immobili dovranno pagare, entro il prossimo 16 GENNIO 2014, il 40 % della maggiore imposta determinata dalla differenza tra l'aliquota fissata dal Comune per l'anno 2013 pari allo 0,6 % e l'aliquota di base pari allo 0,4 % (Decreto Legge 133/2013).

SOGGETTI PASSIVI CHE DEVONO PAGARE L'IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE 2013

Devono pagare l'IMU:

- a) i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi superficie) di fabbricati, aree fabbricabili.
*Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune.
 Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale.*
- b) i locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto.
- c) i concessionari di aree demaniali.

I contribuenti residenti all'estero pagano con aliquota del **1,00 %**.

Nessuna assimilazione ad abitazione principale è prevista per legge per gli immobili concessi in comodato d'uso.

IMMOBILI

Si deve corrispondere l'IMU sui seguenti immobili:

- Fabbricati a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa
- Aree fabbricabili

BASE IMPONIBILE

Fabbricati

Rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5 %, moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 (variato rispetto al 2012) per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1



Aree edificabili

La base imponibile è rappresentata dal "valore venale dell'area in comune commercio" al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Terreni

Esenti

Immobili di interesse storico o artistico

Riduzione imponibile del 50 %.

Immobili dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati

Riduzione imponibile del 50 % con aliquota 1,00 % .

DICHIARAZIONE

Tutte le variazioni che hanno generato l'obbligo dichiarativo e che **sono intervenute nel 2013**, potranno essere rese note al comune, con l'apposito modello, **entro il 30 giugno 2014** (articolo 10 comma 4, decreto Legge 35/2013).

INFORMAZIONI E MODULISTICA

Al seguente indirizzo internet: <http://www.comunediariano.it/sap/tributi/IMU.htm> oppure presso Area Finanziaria - Servizio Tributi - Via Tribunali (Palazzo Uffici) - 2 ° piano - tel: 0825875311/312/315/316/359 - fax: 0825875343 - orari di apertura al pubblico: Lunedì/Mercoledì/Venerdì: ore 9 - 12 – Giovedì: ore 15,30/17,30 - martedì (intera giornata) e Giovedì (mattina): chiuso.

Su sito dell'Ente all'indirizzo www.comunediariano.it è possibile effettuare il calcolo dell'IMU online, oltre alla stampa del relativo modello di pagamento F24.

Ariano Irpino, 10 dicembre 2013

IL DIRIGENTE

Dott. Generoso Ruzza

